

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1540-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1981 (V. Stampato n. 2380)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) è la più grande Banca internazionale che utilizza il capitale sottoscritto dai Paesi membri come elemento di garanzia per effettuare prestiti a medio e lungo termine ai Paesi aderenti, destinati al finanziamento di infrastrutture e attività produttive.

A seguito del processo di decolonizzazione avviato nel dopoguerra e maturato tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60, i beneficiari privilegiati dei prestiti dalla BIRS sono divenuti i paesi in via di sviluppo. A tale scopo la stessa BIRS ha costituito nel suo ambito organismi finanziari multilaterali a carattere regionale (quali l'Associazione internazionale per lo sviluppo — IDA — e la Corporazione finanziaria internazionale — IFC —) per l'erogazione di prestiti a condizioni di particolare favore ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

L'Italia è entrata a far parte della BIRS nel 1947 con legge 23 marzo 1947, n. 132, sottoscrivendo una quota di partecipazione pari all'ammontare di 180 milioni di dollari USA. I successivi aumenti della sottoscrizione italiana sono stati autorizzati con provvedimenti adottati nel 1960, nel 1965, nel 1974 e nel 1980, che hanno portato la quota italiana a 1012 milioni di dollari USA. Nel 1980 il Consiglio dei governatori ha aumentato il capitale sociale della BIRS di 40 miliardi di dollari USA.

Su questo aumento l'Italia è impegnata a sottoscrivere 9.472 azioni pari a dollari USA correnti 1.142.654.720, di cui da erogare solo il 7,5 per cento e cioè 85 milioni e 700 mila dollari USA da corrispondersi per lo 0,75 per cento in oro e dollari USA e il 6,75 per cento in moneta nazionale. Il rimanente 92,50 per cento della sottoscrizione italiana costituirà capitale « a chiamata » e cioè a garanzia delle obbligazioni emesse dalla BIRS

Va sottolineato che i più recenti dati ufficiali della BIRS indicano che sul totale degli esborsi, pari a 2.288.524.590 dollari USA, effettuati dalla Banca per forniture di Paesi terzi, nell'anno finanziario 1979 la quota italiana è stata di 139,6 milioni pari al 6,1 per cento. I dati preliminari sui contratti assunti da società italiane nel periodo luglio '79-gennaio '80 indicano aggiudicazioni di contratti per un ammontare complessivo di 17,1 milioni di dollari USA.

Il provvedimento al nostro esame, all'articolo 1 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della BIRS da 1 miliardo 12 milioni a 1.959.200.000 dollari USA (del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944), e all'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria di lire 75 miliardi per il 1981.

Ma al di là dei dati tecnici — peraltro nella loro sintesi — corre la necessità anche in questa occasione (come già ripetuto a nome della 6ª Commissione nel dibattito in Aula sul Fondo monetario internazionale, sul Fondo asiatico di sviluppo e più recentemente sull'Associazione internazionale per lo sviluppo) di dar corso ad un esame complessivo ed organico dell'azione italiana negli organismi finanziari internazionali con particolare riferimento alla politica di sostegno verso i Paesi in via di sviluppo. Nella seduta del 30 settembre scorso in sede di dibattito — svoltosi in Assemblea — sulla costituzione delle risorse dell'IDA, fu richiesta dalle parti politiche intervenute un'ampia relazione su questo importante settore della nostra presenza nei rapporti internazionali.

In quella sede ho avuto modo di dare atto al Governo della pronta collaborazione assicurata al Senato attraverso la trasmissione di un nota informativa sulla partecipazione italiana agli organismi finanziari multilaterali, seguita dalle indicazioni sul Fondo monetario internazionale contenute nella no-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta preliminare al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1982. Tali documenti dovranno essere integrati da specifici riferimenti alla iniziativa italiana nell'ambito di questi organismi.

Completato il quadro contenente questi elementi del problema al nostro esame, sarà mio impegno riprendere più organicamente l'argomento, prevedibilmente in Commissione, nell'ambito di idonee procedure, per corrispondere alla avvertita esigenza che in sede parlamentare venga espressa una valutazione documentata sulle linee e sulla inci-

denza dell'azione del nostro Paese nella politica degli equilibri finanziari internazionali, e degli interventi in favore dei Paesi più poveri e in generale dei Paesi in via di sviluppo.

Onorevoli senatori, sulla base delle considerazioni esposte raccomando all'Assemblea, a nome della 6^a Commissione, l'approvazione del disegno di legge n. 1540 che ha avuto già il voto favorevole della Camera dei deputati.

NEPI, *relatore*

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

10 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1 miliardo 12 milioni a 1.959.200.000 dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 75.000.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.